



**CONVEZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER SONDRIO ODV E ANTEAS SONDRIO ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE- BIENNIO 2024-2025**

**TRA**

**LA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO**, con sede legale in Tirano (SO), Via M. Quadrio 11, codice fiscale 92002800149, in qualità di Ente gestore dei Servizi sociali gestiti in forma associata e di Ente Capofila dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'Ambito territoriale di Tirano, nella persona dell'Avvocato Antonio Sala Della Cuna domiciliato per la carica in Tirano, Via M. Quadrio n. 11, il quale interviene ed agisce in qualità di Commissario, quindi, legale rappresentante dell'ente (Codice Fiscale 92002800149) autorizzato con deliberazione del Commissario assunti i poteri della Giunta Esecutiva n. 61/2023;

**E**

**ANTEAS** (Associazione Nazionale di Tutte le Età Attive per la Solidarietà), iscritta con provvedimento n. 32861 del 22.06.1999 al progressivo n. 2530 del Registro Generale Regionale di Volontariato, - iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore di Regione Lombardia (RUNTS) con determina Provincia di Sondrio n. 849 del 23.9.2022 con sede legale in Sondrio, Via Bonfadini n.1, CF 93011460149, rappresentata dal Presidente sig.ra Fausta Svanella nata a Cosio di Valtellino (SO) il 10/01/1955;

**E**

**AUSER SONDRIO ODV** (Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà), iscritta nel Registro regionale delle associazioni di volontariato al foglio 748 progressivo 2989 sez. A (sociale), con sede legale in Sondrio, Via Torelli, 3 CF 93009700142, rappresentata dal Presidente, Marco Bricalli, nato a Sondrio (SO) il 24/04/1961;

**VISTI**

- La "Convenzione fra la Comunità Montana Valtellina di Tirano e i comuni dell'Ambito di Tirano per la gestione associata di funzioni comunali concernenti gli interventi sociali in attuazione dell'art. 13 della lr 12 marzo 2008 n. 3 - periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027;
- il "Piano di Zona dell'ambito territoriale di Tirano 2021 – 2023, la cui validità è stata prorogata da Regione Lombardia per tutto il 2024;
- l'art. 1, comma 4 della Legge 8/11/2000 nr. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- la Legge n. 106/2016 La Legge di Riforma del Terzo Settore;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Codice del Terzo settore;
- le vigenti norme per il trasporto sociale dell'Ambito di Tirano;
- la convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Tirano e le associazioni Anteas e Auser per l'attuazione del servizio di trasporto sociale valevole fino al 31/12/2023;

**PREMESSO CHE**

- i Comuni del Distretto di Tirano hanno delegato alla Comunità Montana Valtellina di Tirano per la gestione associata di funzioni comunali concernenti gli interventi sociali in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3. periodo 1.1.2023 – 31.12.2027."
- nell'ambito dei servizi gestiti in forma associata e delle norme d'ambito inerenti il trasporto sociale è prevista l'attuazione di un servizio di trasporto sociale, destinato agli utenti indicati all'art.2 della presente convenzione;



- le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta di servizi da parte del mercato ed avranno carattere saltuario e limitato nel tempo;
- l'apporto dell'Associazione/i è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;
- l'Associazione/i stipulante/i si impegna/no a garantire la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione;
- l'Associazione/i è/sono organismo senza fini di lucro, e svolge la sua attività esclusivamente per fini di solidarietà sociale nell'Ambito di Tirano, con un proprio gruppo operativo al quale è delegata la responsabilità delle attività in loco;
- gli oneri dovuti per lo svolgimento delle attività dovranno consistere in contributi forfettari all'Associazione/i a parziale copertura delle spese di gestione per lo svolgimento delle attività medesime, ed essere finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività indicate nel progetto;
- il pieno controllo sul programma d'intervento e sulla qualità del servizio stesso, resta di competenza della Comunità Montana Valtellina di Tirano;
- è necessario stipulare tra la Comunità Montana Valtellina di Tirano (di seguito e per brevità denominata Comunità Montana) e le Associazioni AUSER e ANTEAS (di seguito chiamate Associazioni) apposita convenzione regolante fini, durata, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie:

tutto quanto sopra premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto**

Le Associazioni convenzionate si impegnano a gestire il servizio di trasporto di cui alla presente convenzione con l'utilizzo di personale volontario. L'eventuale utilizzo di personale non volontario sarà ammesso nel rispetto della vigente normativa. Le Associazioni garantiscono e rispondono del servizio, limitatamente ai periodi di esecuzione dello stesso, dal momento della partenza dal domicilio/o luogo di raccolta degli utenti sino all'arrivo al luogo di destinazione. Ogni equipaggio sarà composto da un autista ed un eventuale accompagnatore. Gli accompagnatori svolgeranno la funzione di sorveglianza durante l'intero percorso.

La Comunità Montana e le Associazioni cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, richiamata nelle premesse, degli obiettivi e disposizioni propri della Comunità Montana, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva dei compiti del personale della Comunità Montana.

### **Art. 2 Utenza e Modalità di svolgimento**

Le Associazioni convenzionate forniranno l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati nei servizi di trasporto ed accompagnamento, secondo quanto previsto nelle vigenti Norme del Trasporto Sociale, a favore di cittadini residenti nell'Ambito di Tirano:

- A. che abbiano necessità recarsi all'ospedale di Sondrio per ricevere cure radioterapiche;
- B. in condizioni di non autonomia, di disagio familiare e/o sociale, impossibilitati ad utilizzare servizi di trasporto pubblico, e/o privi di figure familiari o parentali di



riferimento per l'accesso a strutture ospedaliere o Ente/Servizi, siti in provincia o in regione Lombardia, per cure mediche, terapie o visite specialistiche, fruizione di servizi o espletamento pratiche.

Le attività di cui al precedente punto A sono svolte dal lunedì al venerdì, in coincidenza con il calendario di erogazione delle terapie stabilito dal Servizio di Radioterapia Oncologica dell'Ospedale di Sondrio.

Le attività di cui al precedente punto B forniscono risposta ad un bisogno saltuario e non continuativo.

Il Servizio può venire attivato in collaborazione con il Servizio Sociale dell'Ambito di Tirano nell'ottica del superamento di situazioni di marginalità e di esclusione sociale della persona. L'Assistente Sociale di riferimento richiederà il servizio con almeno due giorni di preavviso e comunicherà eventuali cambiamenti di programma al coordinatore referente. Potranno accedere a questa tipologia di servizio in via eccezionale anche cittadini residenti fuori Ambito, esclusivamente seguiti dal Servizio Sociale dell'Ambito di Tirano che presenterà motivata richiesta alle Associazioni. Il Servizio Sociale dell'Ambito potrà altresì chiedere trasporti fuori Regione, la cui realizzazione sarà valutata di volta in volta dalle Associazioni.

Sarà possibile fornire i servizi solo a condizione che le persone non siano bisognose d'assistenza medica o infermieristica specializzata durante il trasporto.

### **Art 3 Impegni Associazioni**

Le Associazioni si impegnano a mantenere la continuità degli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Le Associazioni provvedono a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri mezzi e aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già richiamato art 2, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Comunità Montana da ogni responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

La Comunità Montana Valtellina di Tirano è altresì esonerata da ogni altra responsabilità relativa ai rapporti tra l'associazione ed i propri volontari. In caso di mancata osservanza degli obiettivi, o di disfunzioni verificatesi nello svolgimento dei servizi, ne verrà fatta immediata segnalazione al Referente dell'associazione, che provvederà ad ovviare alle stesse.

Le Associazioni per le attività di cui al precedente art.2 si impegnano a:

- garantire la continuità degli interventi di cui alla presente convenzione;
- svolgere un'attività finalizzata ed atta a conseguire la partecipazione attiva dei propri soci aderenti volontari in possesso dei necessari requisiti;
- assumere l'incarico della realizzazione del servizio assegnato, mediante proprio personale volontario;
- partecipare alla programmazione ed organizzazione delle attività e dei servizi con l'indicazione dei volontari disponibili ed impegnabili nelle attività;
- garantire la riservatezza dei dati dei fruitori del servizio;
- predisporre gli elenchi nominativi con i recapiti telefonici dei volontari disponibili per il trasporto di pazienti oncologici;
- predisporre gli elenchi nominativi con i recapiti telefonici dei volontari disponibili ad effettuare il trasporto di cui all'art. 2 punto B, con l'indicazione della disponibilità alle percorrenze (all'interno dell'Ambito, della Provincia o della Regione o extra).



- tenere un registro in cui siano dettagliatamente riportati tutti i servizi svolti con indicazione della data e degli orari, del nome utente, il nome dell'autista volontario e relativa associazione di appartenenza;
- mettere a disposizione dei volontari un'utenza di telefonia mobile da utilizzarsi esclusivamente come telefono di servizio dell'automezzo impiegato nel servizio di trasporto sociale per comunicazioni con l'utenza, le strutture ospedaliere, i referenti dei servizi dell'Ente-associazioni;
- mettere a disposizione dell'utenza un numero di telefonia fissa oppure mobile per la segreteria del servizio di trasporto e munire i volontari di idoneo cartellino di riconoscimento;
- garantire la gestione ordinaria e straordinaria degli automezzi messi a disposizione (es. assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni, carburante, lavaggi etc. ...);
- inviare annualmente alla Comunità Montana la richiesta di rimborso dei costi sostenuti come da successivo art. 5, corredata da eventuali pezze giustificative e dal rendiconto dei viaggi effettuati e dei km percorsi, secondo lo schema fornito dalla Comunità Montana stessa;
- garantire la partecipazione dei volontari impiegati nei servizi in parola ad eventuali incontri informativi-formativi annuali, anche in materia di sicurezza (D.Lgs. n.81/2008).

I referenti per la gestione del progetto e la verifica delle attività sono:

- in rappresentanza della Comunità Montana il Responsabile dei Servizi Sociali – Ufficio di Piano, la dott.ssa Monica Antognoli;
- in rappresentanza dell'Associazione AUSER la Sig. ra Carla Tomè o suo delegato.
- in rappresentanza dell'Associazione ANTEAS il Sig. Mauro Rovaris o suo delegato.

L'Associazione AUSER che assume il compito di segreteria e di coordinamento del servizio di trasporto sociale garantisce:

- la raccolta delle richieste di fruizione dei servizi da parte dell'utenza;
- la definizione del calendario dei turni di servizio dei volontari delle associazioni ANTES e AUSER, nel rispetto delle modalità condivise di ingaggio dei volontari stessi (modulistica, ordine di servizio, principio di rotazione, distribuzione delle responsabilità) e quello degli automezzi da impiegare;
- tenere un registro in cui siano riportati tutti i servizi effettuati con indicazione della data e degli orari, del fruitore, dell'autista volontario e della relativa associazione di appartenenza

I volontari utilizzatori degli automezzi dovranno assicurarsi della perfetta efficienza del mezzo prima dell'inizio del servizio, compilare i fogli di viaggio, rispettare gli orari, rispondere in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese.

Le Associazioni valuteranno di volta in volta la possibilità di acconsentire in via eccezionale all'utilizzo dei mezzi di proprietà dei propri volontari, acquisita la loro preventiva disponibilità, qualora l'utilizzo del mezzo sia impedito per cause di forza maggiore o perché contemporaneamente in uso per l'adempimento di altri scopi sociali.

#### **Art 4 Impegni Comunità Montana**

La Comunità Montana tramite l'Ufficio di Piano-Servizi Sociali si impegna a:

- garantire le condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- monitorare l'andamento del servizio di trasporto sociale;



- richiedere, in relazione ai trasporti di cui all'art. 2 punto B attivati dal Servizio Sociale, il trasporto con almeno due giorni di preavviso, fornendo contestualmente all'Associazione Auser una scheda con la destinazione, i dati del fruitore con i relativi recapiti ed eventuali esigenze specifiche che hanno una ricaduta sull'autoveicolo da impiegare per il viaggio;
- riconoscere il contributo secondo quanto previsto nella presente convenzione art 5;
- organizzare incontri con i referenti delle associazioni per monitorare l'andamento del servizio;
- mettere a disposizione proprio personale per eventuali incontri di formazione a favore dei volontari da concordare con le Associazioni.

## Art. 5 Risorse e Rimborso spese

Per il Servizio di Trasporto sociale d'ambito di Tirano sono stanziati risorse complessive pari ad Euro 16.600,00 per il biennio 2024-2025, destinate esclusivamente al rimborso spese sostenute dalle Associazioni, in base alle attività garantite con propri mezzi e risorse che verranno poi documentate dalle Associazioni in base a quelle effettivamente realizzate.

La Comunità Montana riconosce alle Associazioni convenzionate il rimborso onnicomprensivo, delle spese sostenute per:

- stipula delle coperture assicurative dei volontari (RC e infortuni);
- segreteria, telefonia, gestione ordinaria degli automezzi impiegati nel servizio (carburante, pneumatici, RC auto, lavaggio, pulizia, sanificazione);
- eventuali presidi sanitari;
- formazione dei volontari;
- rimborso chilometrico dei volontari in caso di utilizzo di mezzo proprio.

Le quote massime dei rimborsi riconosciuti sono pari a:

	Contributo massimo anno 2024	Contributo massimo anno 2025
AUSER	5.200,00	5.200,00
ANTEAS	3.100,00	3.100,00
TOTALE	8.300,00	8.300,00

Le Associazioni convenzionate trasmettono annualmente alla Comunità Montana, le documentazioni per il rimborso, corredate dalla documentazione prevista comprovante la spesa sostenuta e dal report delle attività svolte.

La Comunità Montana erogherà alle Associazioni la somma massima sopra dettagliata esclusivamente a titolo di rimborso per le spese sostenute dalle stesse nell'espletamento del servizio di trasporto sociale.

Tali somme non costituiscono un compenso ai volontari per il servizio di accompagnamento e trasporto di cui alla presente convenzione.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R 26/10/1972 n° 633.

Nel caso nel 2024 vi sia un residuo del contributo non richiesto da un'Associazione, questo potrà essere utilizzato per spese del 2025 e nel caso un'Associazione non richieda l'intero contributo a rimborso spese sostenute, i sottoscrittori della presente convenzione possono decidere di riconoscere, in caso di necessità, il contributo residuo ad integrazione del contributo assegnato all'altra Associazione.



#### **Art.6 Interruzioni**

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a qualsiasi causa, le Associazioni convenzionate sono tenute a darne immediata comunicazione sia ai familiari che alla Comunità Montana Valtellina di Tirano.

#### **Art. 7 Durata Recesso Integrazioni**

La validità della presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. Essa potrà essere prorogata o rinnovata previo parere concorde tra le parti.

La Comunità Montana ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 2.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico la Comunità Montana, con preavviso di 60 giorni, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

L'Associazione potrà recedere dal presente accordo previo preavviso di 3 mesi da inviarsi tramite raccomandata A/R o a mezzo pec.

La presente convenzione potrà essere estesa, previa verifica di fattibilità condivisa tra le parti ed a seguito di accordo scritto, ad altri servizi analoghi per natura e modalità organizzative.

#### **Art. 8 Privacy**

Le Associazioni tratteranno la gestione dei dati personali e sensibili su supporto cartaceo e informatico. Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente saranno unicamente trattati per perseguire finalità istituzionali, nel pieno rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE 2016/679, nel solo ed esclusivo fine della gestione del servizio di cui alla presente convenzione. Le Associazioni non divulgheranno alcun dato personale e riservato di cui verranno a conoscenza nell'esercizio dell'attività e si impegnano a indicare alla Comunità Montana il responsabile del trattamento per la privacy.

#### **Art. 9 Registrazione e Rinvii**

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro, ex art. 8 legge quadro sul volontariato n.266/91 e circolare n.38/2011 dell'Agenzia delle Entrate ed è assoggettata a registrazione, in caso d'uso, con oneri a carico del soggetto richiedente.

Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato

Letto, approvato e sottoscritto anno 2024/giorno/i indicato/i nel/i certificato/i di firma digitale

Per la Comunità Montana Valtellina di Tirano  
Avvocato Antonio Sala Della Cuna

Per l'Associazione AUSER  
Marco Bricalli

Per l'Associazione ANTEAS  
Fausta Svanella

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.